

DELIBERAZIONE N° X / 5761

Seduta del 08/11/2016

GIOVANNI FAVA

Presidente ROBERTO MARONI

Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente

VALENTINA APREA GIULIO GALLERA

VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA

SIMONA BORDONALI MAURO PAROLINI FRANCESCA BRIANZA ANTONIO ROSSI CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE

LUCA DEL GOBBO CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi Su proposta del Presidente Roberto Maroni

Oggetto

modalita' per la concessione del patronato, del patrocinio, dell'adesione a comitati d'onore e di altre forme di onorificenza, ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Il Direttore Generale Vicario Giacomo Ciriello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Simona Martino

Il Direttore di Funzione Specialistica Patrizia Carrarini

L'atto si compone di 11 pagine di cui 8 pagine di allegati parte integrante



VISTA la l.r. 12 settembre 1986, n. 50, recante "Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione della Regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale" così come modificata dalla dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2001, n. 3;

VISTO il Piano di Comunicazione e promozione 2016 approvato con d.g.r. del 22 gennaio 2016, n. X/4731;

VISTE la d.g.r. del 4 agosto 2011, n° IX/2092 avente per oggetto: "Modalità per la concessione del patronato, del patrocinio, dell'adesione a comitati d'onore e di altre forme di onorificenza, ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50";

RITENUTO, anche alla luce delle risultanze della attività di monitoraggio dell'utilizzo delle suddette modalità di concessione del patronato e del patrocinio, nell'ottica di proseguire nell'attività di miglioramento delle suddette modalità di concessione, di procedere attraverso l'estensione in tutte le Direzioni Generali del medesimo applicativo online che garantisca così una più efficace gestione della concessione del suddetto riconoscimento morale;

RILEVATA l'opportunità, nel rivedere i suddetti criteri, per ulteriormente definire le tipologie delle iniziative alle quali concedere i suddetti riconoscimenti, la natura dei soggetti che possono chiedere tali benefici e le modalità per assicurare che tali iniziative non apportino alcun pregiudizio all'onorabilità e all'immagine della Regione;

VISTA la necessità di adeguare i criteri e le modalità per la concessione del patronato/patrocinio e per l'adesione a comitati d'onore al testo della l.r. 50/1986;

AD UNANIMITA' di voti espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per la concessione del patronato, del patrocinio, dell'adesione a comitati d'onore e di altre forme di onorificenza, ai sensi della I.r. 12 settembre 1986, n. 50 – di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



- 2. di revocare la d.g.r. del 4 agosto 2011, n° IX/2092 avente per oggetto: "Modalità" per la concessione del patronato, del patrocinio, dell'adesione a comitati d'onore e di altre forme di onorificenza, ai sensi della I.r. 12 settembre 1986, n. 50";
- 3. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegato A)

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEL PATRONATO, DEL PATROCINIO, DELL'ADESIONE A COMITATI D'ONORE E DI ALTRE FORME DI ONORIFICENZA, AI SENSI DELLA L.R. 12 SETTEMBRE 1986, N. 50

INDICE

•	Punto 1: DEFINIZIONE DI PATRONATO E PATROCINOpag	. 2
•	Punto 2: ALTRE FORME DI ONORIFICENZApag	. 2
•	Punto 3: NATURA DEL SOGGETTO RICHIEDENTEpag.	2
•	Punto 4: OGGETTO DEL PATRONATO/PATROCINIOpag.	3
•	Punto 5: NATURA DELL'INIZIATIVA OGGETTO DEL PATRONATO/PATROCINIOpag.	3
•	Punto 6: TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDApag	. 3
•	Punto 7: CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONCESSIONEpag	j. 4
•	Punto 8: CONCESSIONE PATRONATO E PATROCINIOpag	j. 5
•	Punto 9: EFFETTI DELLA CONCESSIONEpag	. 6
•	Punto 10: INIZIATIVE ESCLUSE DALLA CONCESSIONEpag	j. 7
•	Punto 11: VERIFICHE REGIONALIpag	. 7
•	Punto 12: SANZIONI E REVOCApag	1. 8

1. DEFINIZIONE DI PATRONATO E PATROCINO

1.1. La concessione del patronato e del patrocinio rappresenta la forma di massimo riconoscimento morale, mediante la quale il Presidente della Regione, per il patronato, e gli Assessori da lui delegati, per il patrocinio, in quanto rappresentanti della Regione, esprimono la simbolica adesione dell'Ente alle iniziative di particolare e documentato rilievo che non abbiano fini di lucro e che siano coerenti con le disposizioni statutarie regionali di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo, organizzate nel territorio regionale, ovvero su quello nazionale o all'estero su temi di interesse regionale.

2. ALTRE FORME DI ONORIFICENZA

La Regione, ai sensi della L.R. 50/86, può concedere altre forme di onorificenza quali:

- 2.1. l'adesione a comitati d'onore, comitati promotori o altre forme di onorificenza diversamente denominate, che non comportino impegni di spesa per la Regione né alcuna responsabilità gestionale, relative alle iniziative che abbiano le caratteristiche descritte al punto 1.1.;
- 2.2. il conferimento di targhe, coppe o altri premi non in denaro.

3. NATURA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Possono chiedere i riconoscimenti di cui ai punto1 e 2:

- 3.1. i soggetti pubblici e i soggetti di natura associativa che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, ovvero per natura giuridica o come deducibile dalle loro attività non perseguano fini di lucro (enti, istituzioni, associazioni, comitati e altri soggetti assimilabili previsti dalla legge);
- 3.2. le società a scopo di lucro, di norma solo per iniziative non profit di eccezionale carattere benefico, sociale, culturale e umanitario;
- 3.3. i soggetti di diritto pubblico e privato che organizzano manifestazioni, esposizioni e mostre agricole di cui al punto 10.2. –, industriali, artigianali, commerciali, turistiche, sportive, anche cooperativistiche.

I soggetti di cui al punto 3.1., 3.2. e 3.3. devono:

- 3.4. perseguire, per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo o come deducibile dalle loro attività, obiettivi e azioni coerenti con i principi dello Statuto di Autonomia della Regione Lombardia, nonché con le finalità e gli obiettivi regionali e non promuovere alcuna forma di discriminazione;
- 3.5. dimostrare di avere sede legale in Lombardia e di operare

prevalentemente sul territorio regionale, oppure che, pur avendo sede legale fuori dal territorio lombardo, proporre un'iniziativa che contribuisce alla valorizzazione dell'identità della Lombardia e apporta anche un'efficace promozione dell'immagine di Regione in campo nazionale e/o internazionale.

4. OGGETTO DEL PATRONATO/PATROCINIO

Possono essere oggetto di patronato/patrocinio:

4.1. eventi quali ad esempio manifestazioni, celebrazioni, festival, spettacoli, mostre, convegni, seminari, congressi, incontri, iniziative sportive, che offrano un contributo sociale e culturale alla società lombarda nelle materie di competenza regionale, finalizzati alla valorizzazione del territorio lombardo.

5. NATURA DELL'INIZIATIVA OGGETTO DEL PATRONATO/PATROCINIO

E importante che le iniziative siano significative, sia per la rilevanza che per la qualità dei contenuti e che non si esauriscano solo nell'ambito interno del soggetto che le promuove, ma abbiano una rilevanza esterna di particolare significato nel territorio.

6. TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 6.1 Le richieste di concessione del patronato e patrocinio regionale devono essere indirizzate rispettivamente al Presidente o agli Assessori delegati dal Presidente per i settori di rispettiva competenza.
- 6.2 La richiesta deve essere riferita alla singola iniziativa, non ad altre analoghe o affini: il patronato/patrocinio non può essere accordato in via permanente. Per iniziative che si ripetono in anni diversi, la richiesta deve essere formulata ogni anno.
- 6.3 Le richieste di adesione a comitati d'onore o ad altre forme di onorificenza diversamente denominate descritte al punto 2, che non comportino impegni di spesa per la Regione, possono essere indirizzate al Presidente della Regione o agli Assessori per le materie di rispettiva competenza.
- Le richiesta di patrocinio gratuito devono pervenire in tempo utile 6.4 per la loro valutazione e, comunque, almeno 30 giorni prima dell'evento riferiscono; richiesta alle quali si la patronato/patrocinio deve essere effettuata attraverso la procedura all'indirizzo: online. raggiungibile http://www.patrocini.servizirl.it e preferibilmente digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o

da chi ne è autorizzato/delegato, il quale, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara veritieri i seguenti dati e documenti, allegando alla medesima istanza:

Informazioni identificative del soggetto richiedente:

- a) denominazione e sede legale;
- b) nome, cognome e qualifica del rappresentante legale del suddetto soggetto richiedente;
- c) modalità per prendere contatto con esso (telefono, cellulare, e-mail);
- d) ruolo svolto nell'evento specifico;
- e) eventuale presenza di altri soggetti di diritto pubblico o privato co-realizzatori o sostenitori a qualsivoglia titolo e loro denominazione completa.

I soggetti di natura associativa senza scopo di lucro:

- a) atto costitutivo:
- b) statuto.

Per le società a scopo di lucro:

- a) copia dell'atto costitutivo;
- b) statuto vigente;
- c) data e numero di iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A..

7. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

- 7.1. L'istanza rivolta al Presidente o agli Assessori con la quale si chiede una o più forme di riconoscimento suddette, deve contenere una relazione illustrativa dell'iniziativa da cui possa desumersi l'attinenza alla comunità regionale o il pubblico interesse della medesima e deve:
 - a) essere di chiaro e apprezzabile rilievo;
 - b) essere coerente con i principi sanciti dallo Statuto d'Autonomia della Lombardia e con gli obiettivi contenuti nei vigenti documenti di programmazione regionale;
 - c) avere una significativa e documentata ricaduta sul territorio, ovvero apportare lustro al territorio e alla comunità lombarda;
 - d) avere una durata delimitata e definita;
 - e) non avere carattere lucrativo a favore del soggetto proponente; qualora la fruizione dell'evento o dell'iniziativa sia a pagamento,

- gli introiti non potranno superare le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa, fatta salva la tipologia descritta al successivo punto10.4.;
- f) devono essere iniziative aperte al vasto pubblico.

7.2 Informazioni logistiche e organizzative:

- a) luogo e data in cui si svolgerà l'evento; per l'iniziativa che si ripete periodicamente nell'arco dello stesso anno dovranno essere specificate le date / i periodi;
- b) programma dettagliato dell'iniziativa, da allegare alla richiesta con indicazione della durata, dei contenuti, degli obiettivi, dei partecipanti (relatori, sportivi, artisti, ecc), del numero previsto di spettatori e/o utenti-beneficiari, nonché del materiale e delle modalità promozionali e di comunicazione;
- eventuali concessioni di patrocini da parte di altri Enti e Istituzioni o di sostegno finanziario da parte di soggetti di diritto privato, debitamente documentate e allegate;
- d) limitatamente all'istanza di adesione a comitati d'onore, comitati promotori o ad altre forme di onorificenza diversamente denominate, dovrà essere specificato l'elenco delle istituzioni/personalità alle quali è stata rivolta analoga richiesta di adesione e l'elenco delle istituzioni/personalità che hanno già formalizzato tale adesione.

8. CONCESSIONE PATRONATO E PATROCINIO

- 8.1 Il patronato e il patrocinio, sono alternativi e pertanto non possono essere concessi per la medesima iniziativa. La concessione del patronato esclude quella del patrocinio. Qualora per la medesima iniziativa sia stata chiesta la concessione del patrocinio a più di un Assessore il patrocinio può essere concesso da parte delle rispettive Direzioni generali, salvaguardando l'unicità del marchio regionale.
- 8.2 È ammessa la partecipazione contemporanea del Presidente, e di uno o più Assessori al medesimo comitato d'onore o ad analoga forma di onorificenza.
- 8.3 Il patronato, il patrocinio e l'adesione ai comitati d'onore e alle altre forme di onorificenza di cui al punto 2 sono concessi a titolo gratuito e non comportano alcun onere finanziario o di altra natura a carico della Regione: di questo deve essere fatta menzione nell'atto di concessione che deve avere forma scritta, anche digitale.
- 8.4 La concessione del patronato e del patrocinio, dell'adesione ai comitati d'onore e ad altre forme di onorificenza è preceduta dall'istruttoria delle rispettive Direzioni generali.

9. EFFETTI DELLA CONCESSIONE

- 9.1 Il soggetto richiedente, ottenuta la concessione di cui ai punto 1 è autorizzato e obbligato ad apporre il marchio sul materiali di comunicazione; la concessione comporta l'assunzione, da parte del beneficiario, dei seguenti obblighi:
 - 9.1.1 rendere adeguatamente visibile il marchio di Regione Lombardia secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente e le indicazioni contenute nella comunicazione di concessione da apporre su tutti gli strumenti di comunicazione e promozione dell'iniziativa per la quale sono concessi tali riconoscimenti, premettendo la dizione "con il Patronato di" o "con il Patrocinio di", rispettivamente nei casi di concessione del patronato da parte del Presidente, o del patrocinio da parte dell'Assessore regionale;
 - 9.1.2 prima di procedere alla stampa del materiale di comunicazione è necessario trasmettere in tempo utile alla Struttura regionale che ha inviato la concessione, la bozza dei materiali di comunicazione su cui il marchio regionale verrà visualizzato, pena la revoca della concessione di patronato/patrocinio;
 - 9.1.3 la presenza del marchio di Regione Lombardia sui siti internet è permessa solo per la pubblicizzazione del singolo evento patrocinato e non l'attività ordinaria del promotore;
- 9.2 in caso di variazioni rispetto alla presentazione della domanda, al termine dell'iniziativa, comunicare alla struttura regionale che ha inviato la concessione delle suddette forme di riconoscimento, gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni fatte nella richiesta, relativamente in particolare:
 - a) al luogo e al periodo di svolgimento effettivo dell'evento;
 - b) al programma, ai contenuti, agli obiettivi, ai partecipanti (relatori, sportivi, artisti, ecc.), al materiale e alle modalità di promozione e comunicazione dell'evento, ad uno scostamento rilevante del numero di spettatori e/o utentibeneficiari.
- 9.3 Il patronato/patrocinio regionale e il marchio concessi possono essere utilizzati solo per la manifestazione oggetto della richiesta e non possono essere utilizzati per altre manifestazioni.
- 9.4 Per quanto riguarda la normativa e i costi relativi all'eventuale prenotazione di sale regionali per l'esecuzione dell'evento o per conferenze stampa connesse all'evento, si rimanda alla d.g.r n. 3188 del 26 febbraio 2015 e al sito http://www.spazipervoi.it.

10. INIZIATIVE ESCLUSE DALLA CONCESSIONE

- 10.1. Le richieste provenienti da soggetti che non rispondano alle caratteristiche descritte al precedente punto 3.
- 10.2. Le richieste che abbiano scopi o finalità esclusivamente commerciali o, anche indirettamente, un fine lucrativo. Non rientrano in questa tipologia le iniziative fieristiche finalizzate a promuovere il territorio e le sue risorse economiche, produttive e turistiche.
- 10.3. Le iniziative dalle quali derivino utili per il proponente o per un soggetto terzo.
- 10.4. Fanno eccezione a questa esclusione le iniziative per le quali il rappresentante legale del soggetto richiedente dichiari, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, che gli utili sono destinati a realizzare attività di alto rilievo sociale, culturale, benefico e umanitario, realizzate direttamente o per il tramite di un soggetto terzo non profit. In questo caso il rappresentante legale sarà tenuto ad allegare e dichiarare veritieri all'atto della presentazione della domanda:
 - a) la descrizione dettagliata dell'attività alla cui realizzazione sono destinati i fondi, il piano di realizzazione e di gestione, l'identificazione dei fruitori finali, il piano economico-finanziario;
 - b) nel caso di affidamento a soggetto terzo non profit: la denominazione, la ragione sociale e, dopo l'iniziativa, l'attestazione di ricezione dei fondi per la realizzazione dell'iniziativa descritta.
- 10.5. Le iniziative promosse da partiti o movimenti politici o da soggetti ad essi riconducibili o da soggetti di natura associativa i cui programmi e le cui manifestazioni si caratterizzino per una qualche forma di discriminazione.
- 10.6. Le iniziative promosse da organizzazioni che rappresentino categorie o forze sociali, produttive ed economiche, ovvero da ordini e collegi professionali, che siano chiuse al pubblico oppure che abbiano come fine esclusivo la propaganda o il proselitismo o il compimento di atti di auto-organizzazione, ovvero il finanziamento della propria struttura.
- 10.7. Le iniziative di natura prettamente editoriale, quale che sia il supporto adottato, non realizzati in collaborazione con Regione Lombardia.

11. VERIFICHE REGIONALI

11.1. La Regione si riserva il diritto di verificare la veridicità delle richieste, delle dichiarazioni e della documentazione ad esse allegate e, nel caso risultasse che i rappresentanti legali abbiano reso dichiarazioni false fatte salve le altre responsabilità per violazione della normativa vigente – di assumere i provvedimenti sanzionatori ritenuti opportuni, sino all'esclusione del soggetto richiedente da qualsiasi contributo economico o forma di onorificenza regionale per i successivi 5 anni.

12. SANZIONI E REVOCA

12.1 Ove il marchio ed il nome dell'Ente Regione Lombardia, o del Presidente e degli Assessori venga usato senza le dovute autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, gli uffici regionali, avutane conoscenza, provvedono ad attivare ogni iniziativa a tutela.